

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 'JEAN MONNET'

REGOLAMENTO DIDATTICO

approvato dal Consiglio di Dipartimento il 23 novembre 2016

Art. 1. Corsi e titoli di studio

1. Il Dipartimento è la struttura nella quale, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università, si svolgono i corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Dipartimento:

a) partecipa all'istituzione, all'attivazione e all'organizzazione delle attività dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;

b) concorre, in collaborazione con le Scuole di Dottorato, all'organizzazione e alla gestione dei Corsi di Dottorato;

d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, ed è responsabile della loro gestione.

3. Il Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet' conferisce i titoli delle lauree e delle lauree magistrali attivate nell'ambito degli ordinamenti didattici del Dipartimento.

4. Il Dipartimento inoltre promuove e organizza la Formazione finalizzata e permanente, eventualmente in collaborazione e a seguito di convenzioni con altri enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo.

6. Il Dipartimento può organizzare corsi di studio e altre attività formative in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo, e approvate dai competenti organi accademici.

Art. 2. Afferenza alle Scuole

Qualora il Dipartimento afferisca ad una Scuola, le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola di riferimento nel rispetto della

normativa di Ateneo e delle singole strutture coinvolte.

Art. 3. Informazioni per gli studenti sulle attività didattiche

1. Il Dipartimento cura annualmente la pubblicazione nel sito web di ogni notizia utile ad orientare gli studenti nella propria attività formativa, con specifica attenzione all'assetto organizzativo della didattica universitaria.

2. Ai sensi del comma 1 sarà pubblicato il Manifesto degli studi relativo al successivo A.A., approvato dai Consigli dei Corsi di Studio, previo parere della Commissione didattica paritetica, e dal consiglio di Dipartimento, che riporta, in particolare, per ogni corso di studio:

- a) i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di carriera, ove richiesto;
- b) le attività didattiche previste nel successivo anno accademico;
- c) le modalità di svolgimento delle attività seminariali, di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- d) le date d'inizio e fine delle lezioni;
- e) la distribuzione degli appelli d'esame;
- f) i servizi didattici offerti agli studenti e le condizioni per accedervi;
- g) i nominativi e la reperibilità dei rappresentanti degli studenti.

Art. 4. Commissione Didattica Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta, secondo le modalità individuate dall'art. 36 dello Statuto, dall'art. 52 del Regolamento generale e dal Regolamento elettorale di Ateneo, da un pari numero di docenti di ruolo afferenti al Dipartimento e di studenti dei corsi di studio.

2. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti

di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Consiglio di Corso di Studio e al Direttore del Dipartimento.

3. La Commissione Didattica Paritetica assume il ruolo di primo valutatore interno di Ateneo sulle attività formative del Dipartimento e ha lo scopo di garantire un monitoraggio complessivo dell'Assicurazione della Qualità. L'obiettivo di tale valutazione è analizzare l'adeguatezza e la qualità dell'offerta formativa, la coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati, anche in relazione alle criticità e le azioni correttive individuate nei rapporti di riesame, l'efficacia dei risultati di apprendimento attesi e quindi individuare proposte di miglioramento a lungo termine, con particolare attenzione agli attori interni e al *follow up* nel mondo del lavoro.

4. La Commissione Didattica Paritetica, in materia di offerta formativa e di qualità della didattica e dei servizi agli studenti, monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di singole strutture, nonché approfondisce le criticità riscontrate sul percorso formativo e sull'esperienza degli studenti e si attiva per portarle all'attenzione degli organi competenti ad affrontarle. La Commissione Didattica Paritetica assume pertanto il ruolo di referente del Consiglio degli Studenti di Ateneo per le criticità segnalate che interessano il proprio Dipartimento.

5. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. Per garantire il buon funzionamento della Commissione Didattica Paritetica, il Dipartimento agevola, nelle forme ritenute idonee, la circolazione delle informazioni e la partecipazione degli studenti.

Art. 5. Altre commissioni con funzioni didattiche

1. È istituita una Commissione per l'orientamento, nominata dal Consiglio di Dipartimento, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti. La Commissione ha lo scopo di curare le attività di orientamento e ogni iniziativa da assumere in quest'ambito, sia in collaborazione con strutture interdipartimentali, sia in collaborazione con la Scuola, ove istituita, sia con analoghi gruppi di lavoro eventualmente costituiti nell'ambito dei singoli Corsi di Studio.

2. È facoltà del Consiglio di Dipartimento, istituire singole Commissioni per garantire uno specifico supporto all'organizzazione delle attività didattiche e formative del Dipartimento.

Art. 6. Attività di orientamento e di tutorato

1. Il Dipartimento svolge come attività istituzionale:

- a) orientamento universitario;
- b) elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- c) orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
- d) il servizio di tutorato in conformità al Regolamento d'Ateneo, per l'accoglienza e il sostegno degli studenti, per l'accompagnamento nella formazione degli studenti lavoratori, al fine di ridurre i tassi di abbandono, prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.

2. Il Dipartimento s'impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri, favorendo la partecipazione a corsi di lingua italiana, eventualmente organizzati dalle strutture di Ateneo.

Art. 7. Verifica della preparazione iniziale

a) accesso ai corsi di studio delle lauree triennali di Scienze politiche

1. Ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Laurea triennale, il Dipartimento verifica la preparazione iniziale degli studenti secondo le previsioni di cui al DM 270/2004. Lo svolgimento del test di valutazione d'ingresso per i corsi di laurea di primo livello è obbligatorio, ai fini dell'iscrizione.

2. La valutazione della preparazione iniziale è diretta ad accertare la cultura generale e la capacità di ragionamento logico dello studente, non la sua specifica preparazione in una o più materie del corso di laurea. Essa può avere anche funzioni di orientamento, in ordine alla scelta dell'indirizzo di studio.

3. La verifica della preparazione iniziale avviene mediante la somministrazione di un test. Prima dell'inizio del primo semestre di studi, la verifica può essere erogata a

livello nazionale, nelle date prestabilite, in una qualsiasi delle Università aderenti all'iniziativa e l'iscrizione può essere effettuata, anche in un Ateneo diverso da quello della prova iniziale. Negli altri casi, il test è locale, viene erogato dal Dipartimento e non può essere sostenuto oltre il mese di marzo, per l'iscrizione all'anno accademico in corso.

4. Il Consiglio del Dipartimento, previo parere del Consiglio di corso di studio, fissa i termini per le iscrizioni ai test di valutazione in ingresso. Esso, con la stessa modalità, provvede anche a predisporre le date per l'esecuzione del test triennale nazionale. Non è previsto alcun limite alla facoltà degli studenti di iscriversi al test d'ingresso, nei termini stabiliti: il Dipartimento incentiva, per quanto possibile, la verifica della preparazione iniziale, perché lo studente possa conseguire appieno l'obiettivo formativo del corso di studio al quale intende iscriversi.

5. La verifica della preparazione iniziale dello studente avviene secondo le modalità che sono individuate ciascun anno accademico dal Consiglio di Dipartimento secondo le indicazioni provenienti dai corsi di studio. Tali modalità costituiscono l'allegato del presente Regolamento.

6. L'insufficienza, cioè il mancato conseguimento di diciotto punti, non esclude la facoltà dello studente di iscriversi al Corso di studio, ma il Dipartimento può assegnare allo studente alcuni Obblighi formativi Aggiuntivi (OFA), da assolvere prima della prima sessione di esami, mediante la partecipazione obbligatoria di uno o più corsi, seminari o altre attività formative organizzati dal Dipartimento, allo scopo specifico di integrare la preparazione degli studenti in ingresso. Lo studente che non adempia agli obblighi formativi assegnati, non può sostenere gli esami di profitto.

b) accesso ai corsi di studio delle lauree magistrali di Scienze politiche

7. Ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale il Dipartimento verifica la preparazione iniziale degli studenti secondo le previsioni di cui DM 270/2004. Lo svolgimento del test di valutazione d'ingresso per i corsi di laurea magistrale è obbligatorio, ai fini dell'iscrizione, salvo il caso che lo studente non provenga da un corso di studio triennale del Dipartimento.

8. Il Consiglio del Dipartimento, previo parere del Consiglio di corso di studio, fissa i termini per le iscrizioni ai test di valutazione in ingresso. Non è previsto alcun limite

alla facoltà degli studenti di iscriversi al test d'ingresso, nei termini stabiliti: il Dipartimento incentiva, per quanto possibile, la verifica della preparazione, perché lo studente possa conseguire appieno l'obiettivo formativo del corso di studio al quale intende iscriversi.

9. La valutazione della preparazione avviene sulla base dell'esame dei requisiti curriculari del candidato, unitamente alla verifica della preparazione conseguita, mediante le modalità che sono individuate ciascun anno accademico dal Consiglio di Dipartimento secondo le indicazioni provenienti dai corsi di studio. Tali modalità costituiscono l'allegato del presente Regolamento.

Art. 8. Iscrizione a corsi singoli

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo in conformità alle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 9. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università

1. I Regolamenti di Ateneo stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati dall'Università.

2. I Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio di Dipartimento l'eventuale riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università.

3. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero, anche nell'ambito di programmi di scambio, può essere concessa l'abbreviazione del percorso di studio.

4. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti, rilasciati dal Dipartimento. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche

nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane.

Art. 10. Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali).

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da ciascuno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame di profitto.

4. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché l'eventuale riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui, per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

5. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale.

6. I regolamenti dei corsi di studio ovvero i Consigli di corso di studio possono definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo

studente a seconda che sia impegnato negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale, eventualmente fissando criteri di propedeuticità tra gli insegnamenti.

7. Il dipartimento promuove, altresì, la conoscenza delle lingue, non solo come mezzo di preparazione e di cultura, ma anche come strumento di dialogo tra i popoli, in una prospettiva di pace e di sviluppo. I crediti relativi sono acquisiti nel curriculum per la laurea, attraverso specifiche prove previste dai docenti responsabili degli insegnamenti attivati ovvero il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue attivate. I Regolamenti dei corsi di studio ovvero i Consigli di corso di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

Art. 11. Percorso di studio rallentato cosiddetto ‘*slow laurea*’

Gli studenti possono iscriversi ad uno dei Corsi di Laurea, con impegno a tempo parziale, secondo le previsioni contenute nel Regolamento di Ateneo per l’adozione del percorso rallentato “*slow laurea*”. I Consigli di corso di studio possono determinare – in coerenza con la previsione e la finalità delle norme dell’Ateneo – il contenuto minimo del percorso rallentato.

Art. 12. Articolazione ed organizzazione delle attività formative

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l’articolazione e la durata delle attività formative, in coerenza con le determinazioni assunte dal Consiglio di corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento.

2. Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all’interno di essa.

3. Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori) e i professori a contratto. Cultori della materia possono collaborare all’interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.

4. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei docenti di ruolo e dei professori a contratto, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il dottorato

di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.

5. I Regolamenti dei corsi di studio ovvero i Consigli di corso di studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere.

Art. 13. Compiti didattici dei docenti

1. I professori di prima e seconda fascia adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio, per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre previste dallo Statuto.

2. I compiti didattici dei ricercatori sono assolti secondo norme contenute nell'art. 6 della legge 240/2010 e nel D.R. avente a oggetto "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della L. 30-12-2010 n. 240". Ogni ricercatore è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo le modalità indicate dall'Ateneo. Il registro deve essere consegnato agli uffici, anche in modalità telematica, alla fine dell'anno accademico secondo le prescrizioni dettate dall'Ateneo.

3. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola ove istituita, attribuisce, per ciascun anno accademico, ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta ed in ogni caso dopo aver sentito il parere dei Consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.

4. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta degli studenti, anche lavoratori, alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica. Su richiesta dello studente, tali attività sono valutate dal relativo Corso di studi ai fini del soddisfacimento degli obblighi di tirocinio curricolare, ove previsto.

5. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dai docenti su apposito registro predisposto dall'Ateneo. Tale onere può

essere assolto anche in modalità telematica, secondo gli strumenti all'uso predisposti dall'Ateneo.

6. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti. I consigli di corso di studio si impegnano a monitorare l'organizzazione e l'efficienza dell'attività didattica in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e propongono al Dipartimento tutti i rimedi necessari per migliorare la formazione di ciascun percorso di studio.

7. I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni e degli Organi accademici di cui facciano parte.

8. Il Direttore provvede alla vigilanza e al controllo dell'adempimento dei doveri didattici dei docenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina.

9. I Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Direttore nella vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.

10. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente e valuta l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 14. Calendario delle lezioni e degli esami

Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i corsi di studio è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di corso di studio e la Commissione didattica paritetica. Il calendario, allegato al Manifesto degli studi, è pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Art. 15. Verifiche del profitto

1. Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani didattici dei Corsi di Laurea si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario didattico del Dipartimento, alla presenza di una Commissione composta dal docente responsabile dell'insegnamento, che la presiede, e da almeno un altro docente o Cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un altro componente. Il Direttore del Dipartimento procede alla nomina delle Commissioni d'esame all'inizio di ogni anno accademico, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento. Qualora difetti la proposta ovvero la modifica della precedente proposta, il Direttore conferma la Commissione già designata.

2. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18/30 e un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

3. L'esame può svolgersi in una o più prove. Il docente responsabile dell'insegnamento può stabilire una o più prove intercorso aventi ad oggetto singole parti del programma d'insegnamento; all'ultima di esse, da tenersi secondo il calendario degli esami del Dipartimento, la Commissione d'esame formula il giudizio finale che comporta l'attribuzione dei crediti previsti. Qualora l'insegnamento sia suddiviso in moduli è prevista una sola prova d'esame; sono tuttavia consentiti accertamenti per ciascun modulo nell'ambito delle sessioni ordinarie degli esami. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni. I Consigli di corso di studio possono disciplinare la facoltà dello studente di ripetere l'esame di profitto nella stessa sessione d'esame ovvero in diverse sessioni d'esame.

4. L'accertamento del profitto degli studenti può avvenire in forma orale o scritta. Entro il 20 settembre di ciascun anno, il docente responsabile dell'insegnamento decide le modalità di svolgimento della prova di profitto, pubblicando tale determinazione sul sito web del Dipartimento, con ogni ulteriore forma di comunicazione del docente, agli studenti. I Consigli di corso di studio discutono e deliberano le direttive sulle modalità di accertamento del profitto e ne verificano periodicamente l'attuazione, tenendo in

considerazione gli obiettivi e i criteri di valutazione nazionale dei corsi di studi. Il docente responsabile dell'insegnamento, nel caso in cui la prova di profitto sia svolta in forma scritta e abbia necessità di ulteriori elementi di valutazione dell'apprendimento, potrà sempre sottoporre il candidato alla prova orale.

5. I verbali degli esami devono essere tempestivamente redatti in via telematica e firmati da ciascun Presidente della Commissione di esami secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Art. 16. Conferimento dei titoli accademici

I titoli di studio sono conferiti in seguito al superamento della prova finale.

Art. 17. Definizione della prova finale.

La prova finale è un'attività formativa documentale prevista dagli ordinamenti dei Corsi di Studio, formalmente distinta rispetto al conferimento del titolo di studio all'esito di seduta pubblica di laurea, con la quale comunque costituisce un'unica attività didattica.

Alla prova finale e alla seduta pubblica è riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio.

Il Direttore del Dipartimento, sentiti i Presidenti di Corsi di studio, stabilisce il calendario per lo svolgimento della prova.

Art. 18. Caratteristiche generali della prova finale per la laurea triennale.

Per la laurea triennale, la prova finale consiste in un lavoro di sintesi di materiali bibliografici o documentari da presentare di norma sotto forma di elaborato scritto o multimediale. La preparazione di tale attività deve comportare un impegno complessivo per lo studente corrispondente al numero di CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio prima di sostenere la prova finale lo studente dovrà consegnare presso la Segreteria didattica del Dipartimento, con congruo anticipo e comunque non oltre cinque giorni precedenti la data stabilita per la discussione alla quale intende partecipare, copia dell'elaborato di cui al presente articolo in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la

firma del relatore.

Sono individuate le seguenti tipologie di elaborato per la prova finale:

- a) la lettura ragionata di una serie di testi su una tematica specifica, da riassumere criticamente in un elaborato scritto di almeno 70.000 e fino ad un massimo di 120.000 battute, indice e bibliografia esclusi;
 - b) un breve lavoro di ricerca - documentaria, teorica o applicata - che si fondi su di una bibliografia criticamente assimilata e che si concretizzi in un elaborato scritto di almeno 50.000 e fino ad un massimo di 90.000 caratteri, indice e bibliografia esclusi;
 - c) uno sviluppo del lavoro di tirocinio, purché la prova finale rappresenti un impegno concretamente distinto dal tirocinio stesso e comporti un sostanziale approfondimento anche teorico del tema trattato. L'obiettivo sarà, anche in questo caso, un elaborato di almeno 50.000 e fino ad un massimo di 90.000 battute, indice e bibliografia esclusi;
 - d) un lavoro di tipo multimediale e/o informatico, necessariamente accompagnato da una presentazione di almeno 30.000 e fino ad un massimo di 50.000 battute, indice escluso;
 - e) un approfondimento da presentare oralmente in sede di discussione pubblica, accompagnato da una breve sintesi scritta almeno cinque pagine ovvero dalla proiezione di almeno dieci diapositive (slides) che devono comunque essere stampate.
- Le forme redazionali per ciascuna tipologia di prova finale sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento. Il Consiglio di corso di studio stabiliranno periodicamente i criteri per la valutazione di ciascuna delle suindicate tipologie di elaborato per la prova finale.

Art. 19. Caratteristiche generali della prova finale per la laurea magistrale.

Per la laurea magistrale la prova finale consiste in tesi elaborata in modo originale basata su una attività di approfondimento teorico o pratico di materiali bibliografici o documentari da presentare di norma sotto forma di elaborato scritto di minimo 120.000 battute, indice e bibliografia esclusi, o multimediale. In alternativa lo studente può optare per un approfondimento da presentare oralmente in sede di discussione pubblica, accompagnato da una sintesi scritta di almeno dieci pagine di 2.500 caratteri ciascuna (massimo 25.000 caratteri) e dalla proiezione di almeno 20 diapositive (slides) che

devono comunque essere stampate.

La preparazione di tale attività deve comportare un impegno complessivo per lo studente pari al numero di CFU previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

La tesi da presentare per la prova finale deve essere adeguata, per quantità e qualità dei contenuti, al livello avanzato del corso di studio magistrale.

I Consigli di corso di studio stabiliranno periodicamente i criteri per la valutazione di ciascuna delle suindicate tipologie di elaborato per la prova finale.

Art. 20. Supervisione della preparazione della prova finale.

La prova finale è preparata sotto la responsabilità del Relatore scelto dallo studente tra i docenti, di ruolo, supplenti e a contratto del Dipartimento, e la sua preparazione può essere supervisionare anche da un cultore della materia delegato dal Relatore. È Relatore il titolare ufficiale ovvero il responsabile di uno dei moduli dell'insegnamento in cui la prova finale è assegnata.

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Consigli di corso di studio, individuerà di anno in anno il tetto massimo per l'impegno di ogni docente titolare di un insegnamento nella supervisione delle prove finali al fine di favorire, nei limiti del possibile, un'equa ripartizione dei relativi carichi didattici.

Art. 21. Procedura per l'assegnazione della tesi di laurea.

Nei corsi triennali, l'argomento, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, della tesi di laurea è assegnato allo studente dal Relatore non prima del completamento di almeno 90 CFU.

Nei corsi magistrali, l'assegnazione dell'argomento può avvenire in qualunque momento senza limiti di CFU o di superamento o svolgimento di specifiche attività didattiche.

L'assegnazione è effettuata sul modulo all'uopo predisposto e disponibile sul sito web e presso gli uffici del Dipartimento. Il tema concordato, una volta assegnato allo studente, ha validità 24 mesi. Se allo scadere di questo termine lo studente non avrà concluso il lavoro, l'assegnazione potrà essere rinnovata una sola volta per un periodo di 12 mesi.

Art. 22. Prova finale dei corsi di laurea triennale.

La prova finale può essere sostenuta dallo studente laureando in qualunque momento durante l'anno di corso, secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di Dipartimento e comunque non oltre quindici giorni dalla data fissata per l'inizio della seduta di laurea alla quale lo studente intende partecipare.

Il superamento di detta prova consente di attribuire allo studente i corrispondenti CFU stabiliti nell'ordinamento del rispettivo corso di studio.

La prova consiste in una presentazione e discussione dell'elaborato di tesi di cui all'art. 2 con una Commissione composta da almeno tre docenti, tra cui il Relatore, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite. La Commissione per la prova finale è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta dei Presidenti dei corsi di studio.

La Commissione, se approva il lavoro svolto, potrà attribuire al candidato per l'elaborato presentato e la relativa discussione un punteggio da zero a nove punti, tenendo conto dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. Per le tipologie di elaborato per la prova finale di cui al punto e) dell'art. 16.2 la Commissione può attribuire 3 punti massimo.

Il verbale della prova finale dovrà essere prontamente consegnato alla Segreteria Studenti che provvederà a comunicare l'esito alla Commissione di Proclamazione della laurea triennale di cui al successivo art. 16.9

In caso di esito negativo lo studente dovrà sostenere nuovamente la prova finale.

Il Presidente del Consiglio di corso di studio può autorizzare che la prova finale venga sostenuta in lingua straniera. In ogni caso una parte della discussione dovrà svolgersi in lingua italiana.

Art. 23. Prova finale dei corsi di laurea magistrale.

Nei corsi di laurea magistrale la prova finale può essere sostenuta, nel corso dell'ultimo anno, prima della seduta di laurea comunque non oltre 30 giorni dalla data fissata per l'inizio della seduta di laurea. Tale modalità opera nel caso in cui al punto e) dell'art. 16.2 e su richiesta dello studente debitamente approvate dal docente sui è stata chiesta la tesi di laurea.

Per l'ipotesi in cui opera ovvero è richiesta la prova finale, le modalità operative di

svolgimento dell'esame sono quelle previste per i corsi di laurea triennale. Negli altri casi la prova finale coincide con l'esame di laurea.

Art. 24. Termini e procedure per l'ammissione alla seduta di laurea.

Per l'ammissione alla seduta di laurea triennale, entro 45 giorni dalla data fissata per l'inizio della seduta di laurea, lo studente deve presentare presso l'Ufficio di Segreteria studenti la domanda di laurea con la ricevuta di pagamento del contributo per la pergamena di laurea e la prenotazione per la seduta di laurea. La copia dell'elaborato finale, già presentata per la prova finale, è trasmessa dalla Segreteria didattica del Dipartimento alla Segreteria studenti.

Per la laurea magistrale, entro 45 giorni dalla data fissata per l'inizio della seduta di laurea, lo studente deve presentare presso l'Ufficio della Segreteria studenti la domanda di laurea con la ricevuta di pagamento del contributo per la pergamena di laurea, la prenotazione per la seduta di laurea, unitamente alla copia del frontespizio firmato dal Relatore, con l'attestazione sul superamento della prova finale e l'attribuzione dei relativi CFU. La copia dell'elaborato finale completo, stampato e rilegato ovvero sul supporto più idoneo, deve essere presentato presso la Segreteria studenti, non oltre 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la seduta di laurea.

Per la presentazione della domanda di ammissione alla seduta di laurea, di cui ai commi precedenti, lo studente dovrà aver concluso tutti gli esami di profitto e le altre attività previste dal proprio piano di studio, con il completamento dei relativi CFU.

Eccezionalmente, su autorizzazione del Direttore l'ultimo esame potrà essere sostenuto nei 20 giorni che precedono la data fissata per la seduta di laurea.

Art. 25. Composizione della Commissione di laurea triennale.

Per le lauree triennali la Commissione di laurea è composta da non meno di cinque componenti nominati dal Direttore del Dipartimento ed è comunicata al competente Ufficio di Segreteria studenti almeno venti giorni prima della seduta. Il Direttore stabilisce annualmente le date delle sedute pubbliche di proclamazione delle lauree triennali sulla base di un calendario approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario è pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento e

pubblicazione nel sito web del Dipartimento.

La Commissione è costituita da almeno tre professori ordinari e associati di ruolo del Dipartimento. Gli altri membri possono essere scelti anche tra i ricercatori, assistenti ordinari e tecnici laureati di cui all'art. 16 della L. 341/90 e i professori a contratto. Con voto consultivo, possono partecipare ai lavori delle commissioni, in qualità di ricercatori, qualificati esperti dei settori scientifici nei cui ambiti si inseriscono gli elaborati di laurea. Della Commissione fa parte il Relatore.

Presidente della Commissione giudicatrice è il Direttore del Dipartimento o, in mancanza, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di studio. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente tra i docenti di ruolo rima dell'inizio dei lavori.

La Commissione di proclamazione delle lauree triennali acquista la documentazione relativa ai curricula dei candidati e preso atto del punteggio attribuito alla prova finale dalla relativa Commissione, attribuisce il voto di laurea espresso in centodecimi e procede alla relativa proclamazione. Il voto di laurea è attribuito quale somma del punteggio conseguito per la prova finale con il punteggio di partenza, calcolato sulla base dei media curriculare degli esami di profitto, applicando la più favorevole tra la media aritmetica e quella ponderata.

I candidati che conseguono un punteggio espresso in centodecimi superiore a 108/110 quale somma della media curriculare con la votazione acquisita per la prova finale, a condizione che il punteggio di partenza calcolato sulla base della media ponderata senza arrotondamenti non sia inferiore a 100, possono richiedere di discutere l'elaborato della prova finale nel corso della seduta pubblica di proclamazione. La richiesta è controfirmata dal relatore.

In caso di elaborati di particolare valore la Commissione che ha valutato la prova finale può proporre al Presidente del Corso di studio la discussione pubblica nel corso della seduta di proclamazione. Spetta al Presidente di corso la convocazione del candidato per tale discussione.

La Commissione di proclamazione delle lauree triennali, ascoltati i candidati può

attribuire fino ad un massimo di due punti e, all'unanimità la lode ove il candidato abbia raggiunto il massimo dei voti (110/110). Laddove il docente proponga la discussione pubblica in assenza della condizione del punteggio minimo di 108/110, essa non dà diritto all'attribuzione di punti aggiuntivi.

Art. 26. Composizione della Commissione di laurea magistrale.

La Commissione di laurea è composta da non meno di sette membri nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il Presidente di corso di studio, ed è comunicata al competente Ufficio di Segreteria studenti almeno venti giorni prima della seduta. Il Direttore fissa altresì il calendario delle prove sulla base del calendario didattico generale approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario è pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento e pubblicazione nel sito web del Dipartimento.

La Commissione è costituita da almeno tre professori ordinari e associati di ruolo del Dipartimento. Gli altri membri possono essere scelti anche tra i ricercatori, assistenti ordinari e tecnici laureati di cui all'art. 16, L. 341/90 e i professori a contratto. Con voto consultivo, possono partecipare ai lavori delle commissioni, in qualità di correlatori, qualificati esperti dei settori scientifici nei cui ambiti si inseriscono gli elaborati di laurea. Della Commissione fa parte il Relatore.

Presidente della Commissione giudicatrice è il Direttore di Dipartimento o, in mancanza il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di studio. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente tra i docenti di ruolo prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'apertura di ogni seduta di laurea, i Commissari prendono visione dell'intera carriera dei candidati. Successivamente, e a seguito di presentazione da parte del Relatore, ciascun candidato procede alla discussione dell'elaborato finale dinanzi alla Commissione giudicatrice.

La discussione dell'elaborato finale è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati e, su proposta del Relatore,

assegnerà il punteggio in centodecimi, anche in funzione della media dei voti conseguiti negli esami di profitto sostenuto durante il corso di studi. Le Commissioni esprimono le proprie valutazioni con riferimento all'intero percorso di studi, attenendosi ai criteri fissati periodicamente dal Consiglio di Dipartimento, tenendo comunque in considerazione la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale, personale del laureando, la tipologia e il contenuto dell'elaborato, nonché lo svolgimento della discussione. Per la laurea magistrale, il punteggio di merito è attribuito prevalentemente in considerazione della qualità e dell'originalità del lavoro svolto.

Qualora il voto finale sia 110/110, a giudizio unanime della Commissione, può essere concessa la lode ed anche la menzione della dignità di stampa.

Art. 27. Conferimento del titolo di laurea triennale e di laurea magistrale.

Il titolo di laurea triennale ed il titolo di laurea magistrale sono conferiti a seguito di proclamazione pubblica, con attribuzione del voto finale di laurea, da parte del Presidente della Commissione. Il verbale della seduta di laurea triennale e di laurea magistrale è firmato dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

Art. 28. Tutela dei diritti degli studenti

Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, alla Commissione didattica Paritetica.

Art. 29. Norme transitorie e finali

Il Dipartimento assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione, i Consigli di corso di studio determinano i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.